


Mecc. n°

Torino,



CITTA' DI TORINO

Divisione Servizi Culturali e Amministrativi

Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale

***CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI
ESPOSITIVI PER I MUSEI***

PROCEDURA APERTA

(aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa)

SOMMARIO

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

ART. 1 OGGETTO DEI SERVIZI

ART. 2 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

ART. 4 ONERI PER LA SICUREZZA

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 6 GARANZIA PROVVISORIA

ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA

ART. 8 SUBAPPALTO

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 9 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

ART. 10 RESPONSABILITA' DANNI ED ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

ART. 11 IMPEGNO PREZZI

ART. 12 PERSONALE

ART. 13 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

ART. 14 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

ART. 15 PENALITA'

ART. 16 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 17 PROROGA CONTRATTO SU ISTANZA DELL'ESECUTORE

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 19 ORDINAZIONE E PAGAMENTO

ART. 20 RECESSO

ART. 21 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

ART. 22 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

ART. 23 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO E ONERI DIVERSI

ART.24 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL
CONTRATTO

ART. 25 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - DUVRI

ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA

ALLEGATO 3 - OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO 4 – DETTAGLIO COSTO MANODOPERA

ALLEGATO 5 - DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 6 - LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

ALLEGATO 7 - LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

ALLEGATO 8 - DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

ALLEGATO 9 - ELENCO PERSONALE IMPIEGATO DALLE DITTE USCENTI

ALLEGATO 9 BIS - ELENCO PERSONALE IMPIEGATO DALLE DITTE USCENTI

ALLEGATO 10 - CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITA'

ALLEGATO 11 - PATTO DI INTEGRITA'

ALLEGATO 12 - ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

ALLEGATO 13 - DGUE

ALLEGATO 14 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

La Città di Torino intende costituirsi come Centrale Unica di Committenza per procedere all'affidamento di servizi mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2, nonché con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare di gara e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 (C.C.10/09/2012 e C.C.31.03.2016), e dai principi e fondamenti di cui al Regolamento Municipale 307 della città di Torino con riferimento agli artt. 1 c. 1, 2 c. 1, 3, 4, 5, 6, 13, 20 e 21 in quanto compatibili.

A tal fine sono state stipulate apposite convenzioni tra la Città e:

- Museo Nazionale del Risorgimento Italiano con sede in Torino – via Accademia delle Scienze 5 – P. IVA 08035780017
- Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” con sede in Torino – piazzale Monte dei Cappuccini 7 – P. IVA 04322120017
- Fondazione Polo del '900 - con sede in Torino – via del Carmine 13 - P.IVA 11621560017
- Polo Universitario del Palazzo degli Istituti Anatomici con sede in Torino – corso Massimo d'Azeglio 52 – C. F. 80088230018.

ART. 1

OGGETTO DEI SERVIZI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'organizzazione e della gestione dei servizi di cassa, accoglienza del pubblico, presidio degli spazi espositivi presso i musei ed è suddivisa, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti lotti:

LOTTO N. 1 - Museo Nazionale del Risorgimento Italiano - CIG. N. 7365893F2E

LOTTO N. 2 - Museo Nazionale della Montagna – CIG. N. 7365914087

LOTTO N. 3 - Fondazione Polo del '900 - CIG. N. 73659194A6

LOTTO N. 4 - Polo Museale del Palazzo degli Istituti Anatomici CIG. N. 73659248C5

I singoli lotti non sono divisibili, pertanto la Stazione Appaltante intende aggiudicare tutti i lotti alla medesimo operatore economico che risulterà vincitore.

Il servizio dovrà quindi essere espletato, così come richiesto nell'allegato disciplinare tecnico (allegato 5), per tutti i lotti.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, e s.m.i., e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Ai sensi dell'art. 50 del DLgs 50/2016, a tutto il personale attualmente in servizio (vedi allegato 9) dovrà essere garantita l'assunzione da parte della ditta vincitrice a parità di termini, condizioni e prestazioni contrattuali (mansione, livello contrattuale, luogo di lavoro, orario, retribuzione, etc).

Nel rispetto dei principi e fondamenti di cui al Regolamento 307 della Città di Torino, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

- impiegare, nella misura minima del 30% sul totale, sia in termine di numero di lavoratori sia di monte orario, lavoratori che si trovano in almeno una delle condizioni previste rispettivamente da:

- a) art. 1 c. 1 della L. n. 68/99,
- b) art. 4 della L. n. 381/91,
- c) art. 2 commi 18), 19), 20) del Regolamento della Commissione dell'Unione Europea 6 agosto 2008, n. 800/2008;

i suddetti lavoratori saranno di seguito denominati lavoratori in condizioni di svantaggio;

- predisporre uno specifico progetto d'inserimento lavorativo per ciascun lavoratore in condizioni di svantaggio.

Nel corso di tutta la durata del contratto l'aggiudicatario è tenuto a mantenere invariato il monte ore complessivo degli addetti e altresì a mantenere invariato il rapporto numerico tra addetti normodotati e svantaggiati.

Qualunque variazione non autorizzata dall'Amministrazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

Il servizio oggetto del presente capitolato rispetta quanto previsto nell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rispondendo ai criteri di corretta gestione ambientale indicati nel presente capitolato e relativi allegati, in applicazione dei CAM di cui al Decreto Ministeriale 24/05/2012 pubblicato sulla G.U. n. 142 del 20 giugno 2012.

A tal proposito, dovranno essere rispettati i CAM di cui al Decreto Ministeriale 24/05/2012 citato secondo quanto riportato nell'allegato M per la totalità delle prestazioni da erogare.

La prestazione principale è costituita da: servizi di biglietteria e presidio spazi espositivi; le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale; in tal caso trova applicazione l'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

I servizi che formano oggetto dell'appalto sono descritti, in relazione a caratteristiche tecniche, nel Disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato, cui si fa rinvio (allegato 5).

ART. 2 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata 36 mesi e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata ex art. 32 c. 8 e 13 D. Lgs. 50/2016.

L'importo complessivo presunto a base di gara per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a Euro **3.369.769,67** oltre Euro 741.349,33 per IVA al 22% per complessivi Euro **4.111.119,00** così suddiviso:

LOTTO 1 Euro 1.254.962,36 oltre Euro 276.091,72 per IVA 22% per un totale di Euro **1.531.054,08**

LOTTO 2 Euro 551.550,28 oltre Euro 121.341,06 per IVA 22% per un totale di Euro **672.891,34**

LOTTO 3 Euro 934.988,38 oltre Euro 205.697,44 per IVA 22% per un totale di Euro **1.140.685,82**

LOTTO 4 Euro 628.268,65 oltre Euro 138.219,10 per IVA 22% per un totale di Euro **766.487,75**

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i il citato importo tiene conto del costo della manodopera previsto dal C.C.N.L. "Personale dipendente da Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi Integrati/Multiservizi" vigente alla data di presentazione delle offerte e delle prestazioni previste dal capitolato; che è stimato in complessivi circa Euro **3.065.723,00** così suddivisi:

	stima mensile	stima 36 mesi
Lotto 1	31.434,73	1.131.650,28
Lotto 2	13.852,28	498.682,08
Lotto 3	23.409,05	842.725,80
Lotto 4	15.764,36	567.516,96
Sostituzioni (vedi all.9)	698,53	25.147,08

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

I committenti si riservano la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106 c. 12 D. Lgs. 50/2016.

I committenti si riservano inoltre l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11.

Inoltre i committenti si riservano di effettuare ulteriori ripetizioni del servizio o affidare servizi complementari ai sensi dell'art. 63 c. 5 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alle medesime condizioni economiche e contrattuali per un importo massimo complessivo di euro 2.439.098,37 (IVA esclusa) totali, per lo stesso ammontare massimo già sopra indicato a base di gara per ogni lotto. Dell'importo di tali servizi si è tenuto conto nella determinazione dell'importo totale dell'appalto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35, c. 4 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate.

ART. 3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 D. Lgs. 50/2016.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D. Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D. Lgs. In tal, caso l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ;
- **contenere l'impegno** che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- **specificare le parti della servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.**

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45, co.2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'art. 84 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016.

Presentazione dell'offerta

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e a quelle previste nel bando e nel disciplinare di gara, che si richiamano integralmente.

In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo **UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO (Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi)**, Piazza Palazzo di Città, 1.

Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.

All'interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 3 buste:

BUSTA 1) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente:

- 1) **Istanza di ammissione** alla gara, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Onlus), indirizzata alla "**Sindaca della Città di Torino**" sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:
 - Iscrizione ad una Camera di Commercio, con indicazione di natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - codice fiscale/partita I.V.A.;
 - di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (possesso dei requisiti di ordine generale);
 - inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia)
 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
 - l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

- comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
- l'impegno, ai sensi dell'art. 50 del DLgs 50/2016, a garantire l'assunzione di tutto il personale attualmente in servizio (vedi allegato 9) a parità di termini, condizioni e prestazioni contrattuali (mansione, livello contrattuale, luogo di lavoro, orario, retribuzione, etc).
 - di aver determinato il prezzo offerto tenendo conto anche degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;
 - di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall'art. 30 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
 - di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto, il documento relativo (DUVRI) fa parte integrante del presente capitolato (allegato 1);
 - l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all' art. 105 D. Lgs. 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel capitolato di gara con l'indicazione della terna di subappaltatori specificando la denominazione/ragione sociale e il codice fiscale. (obbligatoria qualora gli appalti siano di importo pari o superiore alle soglie comunitarie o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel presente capitolato di gara e nei relativi allegati e di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 21, 22, 23 (subappalto, penali, risoluzione art. responsabilità danni ed eventuale assicurazione per danni a terzi) del capitolato (clausola risolutiva espressa);
 - di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a quanto indicato nel presente capitolato;
 - di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004 (www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);
 - di impegnarsi al rispetto dei criteri ambientali minimi ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 - di garantire, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, la disponibilità di una sede operativa e di un referente dell'azienda nel territorio del Comune di Torino
 - di accettare quanto previsto dal Regolamento Comunale n. 307 "Procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro" approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 31.03.2005, esecutiva dal 15 aprile 2005 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare l'art. 5 commi 1, 2, 3 e 4 per quanto riguarda la continuità lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio;
 - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate nella misura almeno pari al 30%.

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione :

- indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016.
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

2) Dimostrazione della capacità economica e finanziaria

La ditta dovrà dimostrare di aver svolto nel corso del triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato – per i quali deve essere indicata singola durata, committenza, destinatari e singoli importi - per un importo complessivo pari a Euro 600.000,00 IVA esclusa. Tale fatturato deve essere stato maturato nel corso di dodici mesi consecutivi. In caso di Raggruppamento temporaneo l'importo deve essere stato maturato in capo alla mandataria al di sopra del 50%. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante;

3) Ricevuta, in originale, comprovante il versamento della garanzia provvisoria di Euro **67.395,40**, costituita ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità indicate al successivo articolo 6 (garanzia provvisoria).

4) Ricevuta comprovante il versamento a favore dell'ANAC (istruzioni contenute sul sito internet: www.avcp.it) :

Lotto 1 Euro 140,00

Lotto 2 Euro 70,00

Lotto 3 Euro 80,00

Lotto 4 Euro 70,00

5) Dichiarazione di ottemperanza al D. Lgs. 81/2008, compilando e sottoscrivendo il fac simile allegato al presente capitolato (allegato 2).

6) Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (allegato 11).

7) documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo **www.anticorruzione.it** (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

8) D.G.U.E. debitamente compilato come da istruzioni allegate al presente capitolato (allegato n 14).

A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa:

a) utilizzare il modulo allegato al presente capitolato (allegato n. 13) e pubblicato sul sito **<http://bandi.comune.torino.it/>** che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea nella busta 1);

b) dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file *DGUEgara..2018.xml*, collegarsi alla piattaforma **<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/>** e seguire le istruzioni, allegate al presente capitolato, per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea ,sottoscritto dal legale rappresentante, nella busta 1).

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

9) documentazione attestante l'avvenuto sopralluogo (allegato 8)

Per effettuare il sopralluogo sarà necessario prendere contatti con:

Museo Nazionale del Risorgimento Italiano – tel. n. 011 5621147

Museo Nazionale della Montagna – tel. n. 011 6604104

Fondazione Polo del '900 - reception@polodel900.it

Polo Universitario del Palazzo degli Istituti Anatomici – tel. n. 011 6707883

Il sopralluogo avverrà secondo le modalità ed appuntamenti prefissati nelle date ed ore concordate.

BUSTA 2 “DOCUMENTAZIONE TECNICA”

La documentazione tecnica **dovrà riferirsi ad ogni singolo lotto**, (n.b. I singoli lotti non sono divisibili pertanto la Ditta vincitrice si aggiudicherà tutti i lotti) redatta secondo le modalità di cui all'art. 5 del capitolato e dovrà essere debitamente sigillata e contenere il progetto di gestione del servizio e il progetto di inserimento lavorativo. Quest'ultimo dovrà essere formulato tenendo conto del vincolo di cui all'art. 1 (obbligo di impiegare persone svantaggiate in misura non inferiore al 30% del personale impiegato) e dovrà essere preferibilmente redatto su un massimo di 15 (quindici) cartelle, formato A4 (si considera cartella ciascuna pagina dell'elaborato in carattere Times New Roman corpo 12 interlinea singola).

BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA”

La busta debitamente sigillata, dovrà contenere esclusivamente l'offerta economica e il dettaglio del costo della manodopera senza altri documenti.

L'offerta economica, a firma del legale rappresentante, sarà aggiudicata nella sua interezza pertanto la ditta vincitrice si aggiudicherà l'intero appalto e per tutte le voci in essi contenute, inoltre dovrà essere formulata ai sensi dell'art. 5 del capitolato.

L'offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs.50/2016, anche l'indicazione dei propri costi della manodopera (dettagliati secondo il facsimile allegato 4) e degli oneri di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'offerta non potrà superare l'importo posto dall'amministrazione a base di gara.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:

le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D. Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi degli articoli 91 e 85 del D. Lgs. 159/2011, esclusivamente per appalti sopra la soglia comunitaria l'amministrazione procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a richiedere l'informazione antimafia.

A tale scopo, al fine di accelerare l'iter procedimentale della verifica dei requisiti di partecipazione, si invitano i partecipanti alla gara a richiedere e segnalare la propria iscrizione nella *white list* tenuta dalla prefettura competente (per informazioni collegarsi al sito <http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm>, alla voce *white list*); in caso contrario dovrà essere allegata all'istanza la seguente documentazione:

Per tutti i partecipanti:

Dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta, da ciascun soggetto che ricopra cariche all'interno dell'impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale, contenente le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale - dei propri familiari conviventi.

- Eventuale dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, accompagnata dalla dichiarazione relativa ai famigliari conviventi di cui al punto precedente.

Per le società di capitali consortili, società cooperative, di consorzi cooperativi e consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, dovrà essere altresì fornita:

- Ulteriore dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'elenco dei consorziati che nella società consortile detengano:

- a) una partecipazione superiore al 10%;
- b) una partecipazione inferiore ma abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una quota societaria pari o superiore al 10%;

Dichiarazione sostitutiva dei relativi familiari conviventi come sopradescritta.

ART . 4

ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato 1 al presente capitolato (DUVRI) e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell'Amministrazione oggetto del servizio.

ART . 5

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016, applicando il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti $V_{(a)i}$ saranno effettuati alla quarta cifra decimale.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

OFFERTA TECNICA: 80 Punti

OFFERTA ECONOMICA: 20 Punti

1. OFFERTA TECNICA: 80 punti

All'offerta tecnica si attribuiranno i seguenti punteggi:

- A.1** progetto di inserimento lavorativo – **40** (quaranta) punti massimi;
- A.2** progetto di gestione del servizio – **38** (trentotto) punti massimi;
- A.3** adeguamento ai principi promossi dalla Commissione Europea (comunicazione n. 681 del 25 ottobre 2011) sulla Responsabilità Sociale d'Impresa – **2** (due) punti massimi

Ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo dell'offerta tecnica ottenuto da ciascun concorrente sarà pari alla somma dei punteggi parziali di cui ai suddetti punti A.1, A.2 e A.3 determinati secondo le modalità che seguono in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

A.1 - Progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori in condizioni di svantaggio: 40 punti massimi

Per la valutazione del progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori in condizioni di svantaggio, la Commissione attribuirà il punteggio in relazione alla congruenza del progetto presentato con i servizi da affidare e con gli obiettivi da conseguire, mediante la valutazione dei seguenti elementi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
A.1.1 Azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio inseriti, obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo, modalità organizzative per il loro raggiungimento.	16
A.1.2 Modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane svantaggiate , percorsi formativi.	14
A.1.3 Composizione, professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento dei lavoratori in condizioni di svantaggio	5
A.1.4 Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale.	5

A.2 - Progetto di gestione del servizio: 38 punti massimi

Per la valutazione del progetto di gestione del servizio, verificata la congruenza dei progetti presentati con i servizi da affidare e con gli obiettivi da conseguire, la Commissione valuterà i seguenti elementi:

PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO	PUNTEGGIO MASSIMO
A.2.1. Modalità di gestione della turnazione e della sostituzione dei lavoratori. Modalità di gestione e coordinamento delle squadre di lavoro. Modalità di presenza e capacità di soluzione delle criticità del responsabile operativo	18
A.2.2 Strumenti tecnologici e organizzativi offerti finalizzati a migliorare l'erogazione dei servizi, il rapporto con l'utenza e con il personale presente in sede	10

A.2.3 Tipologia ed ambiti dei percorsi formativi oltre a quelli obbligatori offerti, nonché delle concrete azioni e modalità proposte per garantire l'effettiva fruizione.	10
---	-----------

I coefficienti V(a) i relativi agli elementi qualitativi relativi ai criteri, A.1, A.2 e relativi sub criteri saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in

coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Per ciascun concorrente, la sommatoria dei prodotti fra i coefficienti V(a) i attribuiti a ciascun sub criterio componente il criterio di riferimento ed il relativo peso attribuito dal presente capitolato determinerà il punteggio provvisorio del criterio. Al punteggio provvisorio maggiore sarà attribuito il coefficiente pari ad 1 ed agli altri punteggi provvisori saranno attribuiti coefficienti proporzionali ad esso.

La commissione di gara nella valutazione degli elementi qualitativi delle offerte si atterrà ai seguenti criteri motivazionali:

A.1 - PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI

<p>A.1.1 grado di adeguatezza e di efficacia nel descrivere le fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio, delle modalità di rapporto ed integrazione con gli attori titolari della presa in carico degli stessi; degli obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo e dell'attitudine a coniugare gli obiettivi del progetto individuale con quelli del servizio oggetto dell'appalto; delle modalità organizzative e degli strumenti utilizzati per il loro raggiungimento</p>
<p>A.1.2 grado di adeguatezza e di efficacia della descrizione delle modalità organizzative di gestione dei servizi, della flessibilità operativa e delle strategie di contrasto del turn over; delle modalità di sostegno e supporto messi in atto per la realizzazione del progetto individuale; descrizione dei percorsi formativi offerti.</p>
<p>A.1.3 grado di adeguatezza e di efficacia della descrizione delle professionalità e delle modalità di impiego delle risorse umane preposte all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo; descrizione delle strategie attivate dalla struttura per contrastare eventuali criticità.</p>
<p>A.1.4 grado di adeguatezza e di efficacia delle soluzioni adottate per garantire la continuità del rapporto di lavoro; delle occasioni di integrazione lavorativa e sociale; delle strategie per garantire sostenibilità dei processi di continuità lavorativa ed integrazione lavorativa sociale.</p>

A.2 - PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

<p>A.2.1. grado di adeguatezza ed efficacia nel descrivere: l'utilizzo del monte ore offerto; la modalità di gestione dei turni e di attuazione delle sostituzioni dei lavoratori in caso di assenze improvvise, della flessibilità operativa; la</p>

gestione e il coordinamento delle squadre; come si intende garantire la presenza in servizio del responsabile operativo nella sede; le capacità di soluzione delle criticità del responsabile operativo

A.2.2. grado di adeguatezza:

degli strumenti tecnologici e organizzativi offerti al fine di migliorare l'erogazione dei servizi, il rapporto con l'utenza e con il personale presente in sede

A.2.3. grado di adeguatezza nel descrivere:

tipologia ed ambiti dei percorsi formativi proposti oltre a quelli obbligatori offerti a tutti i lavoratori; le azioni concrete e le modalità messe in atto per garantirne l'effettiva fruizione.

Dove, per i criteri A1 e A2:

COEFFICIENTE	CRITERI MOTIVAZIONALI
0	<i>Manca la descrizione della proposta</i>
0,1	<i>La proposta è ritenuta gravemente insufficiente</i>
0,2	<i>La proposta è ritenuta insufficiente</i>
0,3	<i>La proposta è ritenuta sufficiente</i>
0,4	<i>La proposta è ritenuta più che sufficiente</i>
0,5	<i>La proposta è ritenuta discreta</i>
0,6	<i>La proposta è ritenuta più che discreta</i>
0,7	<i>La proposta è ritenuta buona</i>
0,8	<i>La proposta è ritenuta più che buona</i>
0,9	<i>La proposta è ritenuta ottima</i>
1	<i>La proposta è ritenuta eccellente</i>

A.3 adeguamento ai principi promossi dalla Commissione Europea (comunicazione n. 681 del 25 ottobre 2011) sulla Responsabilità Sociale d'Impresa (vedasi mozione n. 67 approvata dal Consiglio Comunale in data 25 settembre 2017).

Al possesso della certificazione sarà attribuito il coefficiente 1

ELEMENTI DI VALUTAZIONE:

Possesso della certificazione SA8000

Punteggio 2

Il punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente relativamente al progetto tecnico sarà pari alla somma dei punteggi di A.1, A.2 e A.3

La Commissione ammetterà alla valutazione dell'offerta economica esclusivamente i concorrenti che avranno ottenuto almeno trentasei (36) punti nella valutazione complessiva del progetto tecnico. I progetti tecnici che avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a trentasei (36) punti saranno pertanto esclusi dalla procedura.

2. OFFERTA ECONOMICA: 20 PUNTI

I coefficienti relativi al prezzo offerto saranno determinati mediante l'applicazione delle seguenti formule:

$$\begin{aligned} C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) &= 0,90 * A_i / A_{\text{soglia}} \\ C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) &= 0,90 + (1,00 - 0,90) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})] \end{aligned}$$

dove:

C_i = Coefficiente attribuito al concorrente considerato
 A_i = Ribasso offerto dal concorrente considerato
 A_{soglia} = Media aritmetica dei valori dei ribassi presentati dai concorrenti
 A_{max} = Ribasso più conveniente

La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA).

In caso di parità di maggior punteggio complessivo, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio anche per l'offerta tecnica si procederà al sorteggio.

La Commissione sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell'ANAC, alle disposizioni degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 54 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016.

La Commissione sarà composta da cinque membri, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di gara e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee Guida.

I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo quattro sedute .

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso si procederà prima dell'aggiudicazione alla verifica del costo indicato dall'offerente ai sensi dell'art. 95 comma 10.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. 50/2016 (art. 94 c. 2 D. Lgs. 50/2016).

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale

nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice é acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio/fornitura potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

ART. 6

GARANZIA PROVVISORIA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% (o dell'1% o del 4% - vedi art. 93 c. 1 del D. Lgs. 50/2016) dell'importo posto a base di gara, pari ad Euro 67.395,40.

Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi 2, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura;

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 (detto obbligo, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese) nonché dall'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatrici avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

ART. 7

GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi:

a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;

b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei

lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di appalto di servizi, oppure addetti all'esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina:

- a) la decadenza dell'affidamento;
- b) l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016;
- c) l'aggiudicazione dell' appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto di servizio, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, D. Lgs. 50/2016.

ART. 8

SUBAPPALTO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 , comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante è vietato alle ditte aggiudicatrici cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di

risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di servizio. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova **autorizzazione integrativa** qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

E' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del dlgs. 50/2016, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 9

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

1) Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2) Comunicazione nominativo rappresentante

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Rappresentante”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

3) Presentazione documenti

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà con apposita lettera, presso una sede comunale che verrà comunicata dall'Amministrazione la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Pertanto, l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e, nel caso di difformità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.

4) Obbligo di assorbimento del personale attualmente impiegato

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi, in ragione della salvaguardia della stabilità occupazionale del personale impiegato, e nelle forme consentite dalle disposizioni di legge, a ricollocare per la durata del presente appalto, gli operatori attualmente impiegati nello stesso appalto come da elenco allegato (allegato n. 9).

5) Altri obblighi

La ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità che, a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, saranno ritenute necessarie per garantire

l'ottimizzazione del prodotto. Dette modifiche non potranno dare motivo all'appaltatore di avanzare pretese di variazioni di prezzo, di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie. Tali modifiche dovranno risultare da un verbale firmato congiuntamente dal Dirigente del Servizio e dal Rappresentante della ditta e non dovranno comportare nessun onere aggiuntivo rispetto all'importo di aggiudicazione.

6) Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Stazione appaltante affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

7) Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

ART. 10

RESPONSABILITA' DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
- b) rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la Stazione appaltante provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 11

IMPEGNO PREZZI

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui all'106 1° c. lett. a) D. Lgs 50/2016.

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi per tutta la durata del servizio e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale.

ART. 12

PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere ad ogni Museo l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso al Servizio il curriculum professionale.

L'aggiudicatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente, mentre in ogni sede museale dovrà essere individuato un responsabile e un vice responsabile con compito di coordinamento del servizio della sede medesima.

In caso di sciopero del personale, l'operatore economico aggiudicatario deve darne notizia al Museo con un anticipo di almeno due giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali.

Il personale dipendente, nessuno escluso dovrà essere iscritto nel libro paga dell'Impresa Aggiudicataria.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF.

La ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti dei lavoratori occupati nel presente appalto, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Per gli obblighi inerenti l'impiego del personale, si applica l'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 in materia di obbligo di assunzione con rapporto di lavoro subordinato dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori dell'azienda cessante. A fronte di una modificazione di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto a quelle esistenti nell'ultimo affidamento formalizzato, si applica quanto previsto dall'art. 51 del D. Lgs 81/2015.

A tal fine in allegato (ALLEGATO 9 e ALLEGATO 9 BIS) si riporta il numero dei lavoratori attualmente occupati per lo svolgimento del servizio suddivisi per qualifica , ore lavorate e CCNL applicato.

Il nuovo personale che la Ditta aggiudicataria intenderà eventualmente assumere e destinare ai servizi presso il museo, dovrà:

1. Essere in possesso di diploma di scuola media superiore e conoscenza scolastica di una lingua straniera, salvo deroghe per il personale in condizioni di svantaggio di cui all'art. 1 del presente capitolato Il personale dovrà possedere adeguata esperienza lavorativa nel settore, consistente in almeno un anno complessivo d'attività di presidio in musei mostre o altri beni culturali.
2. La Ditta si dovrà impegnare a fornire personale che abbia frequentato corsi di prevenzione incendi e di primo soccorso.
3. Nel caso in cui la Ditta intenda assumere personale con deficit motori, sarà necessario valutare le caratteristiche architettoniche di ogni singola sede.
4. Essere in possesso di diploma di scuola media superiore e conoscenza scolastica di una lingua straniera, salvo deroghe per il personale in condizioni di svantaggio di cui all'art. 1 del presente capitolato Il personale dovrà possedere adeguata esperienza lavorativa nel settore, consistente in almeno un anno complessivo d'attività di presidio in musei mostre o altri beni culturali.
5. La Ditta si dovrà impegnare a fornire personale che abbia frequentato corsi di prevenzione incendi e di primo soccorso.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

L'Aggiudicatario è tenuto ad allegare alle fatture copia della documentazione attestante la presenza in servizio degli addetti, nonché i moduli mensili riepilogativi delle ore erogate, pena la mancata accettazione delle fatture sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

ART. 13 **TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o

del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

ART. 14 **CONTROLLI SULL'ESECUZIONE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 50/2016, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario del servizio.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite (allegato 11).

Il DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (allegato 11).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 19.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione dell'esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.

In base agli artt. 20 e 21 del Regolamento del Consiglio Comunale n. 307 "Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili", il Servizio Lavoro della Città di Torino verificherà la corretta ed effettiva attuazione del progetto di inserimento lavorativo contenuto nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.

A tal fine, in via meramente esemplificativa, di seguito si elencano l'oggetto, gli strumenti, le modalità e le frequenze relative ai controlli:

1. Entro 90 giorni dalla data della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà consegnare al Servizio Lavoro la seguente documentazione relativa ai lavoratori in condizioni di svantaggio:
 - a. progetti individuali di inserimento lavorativo;
 - b. elenco riepilogativo dei lavoratori in condizioni di svantaggio inseriti. L'aggiudicatario dovrà aggiornare e trasmettere tale elenco ogni sei mesi al Servizio Lavoro, oppure ogniqualvolta tale Servizio lo richieda;
 - c. documentazione relativa a ciascun lavoratore in condizione di svantaggio in base alle Leggi 381/91 e 68/99;
 - d. buste paga e CUD di ciascun lavoratore in condizione di svantaggio ed ogni altro documento ritenuto necessario ai fini del monitoraggio e dei controlli da parte del Servizio Lavoro.
 2. Per il periodo di durata dell'affidamento, il Servizio Lavoro verificherà l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo anche mediante la consultazione d'ufficio di apposite banche dati istituzionali, quali ad esempio quelle del CPI, INPS, Agenzia delle Entrate, ecc...
 3. Al fine di monitorare e controllare in modo efficace gli inserimenti dei lavoratori in condizioni di svantaggio il Servizio Lavoro potrà effettuare:
 - a) sopralluoghi presso le sedi di lavoro, senza preventiva comunicazione all'aggiudicatario, per verificare la rispondenza tra quanto dichiarato nei progetti individuali e l'effettiva condizione lavorativa (ad esempio mansioni, monte ore giornaliero, etc.);
 - b) colloqui individuali con i lavoratori in condizioni di svantaggio nei luoghi di lavoro, anche a campione;
 - c) in qualsiasi momento il Servizio Lavoro potrà incontrare i soggetti terzi coinvolti nel processo di inserimento, con particolare riferimento ai servizi sociali e/o sanitari titolari della presa in carico dei lavoratori in condizioni di svantaggio.
- Il Servizio Lavoro segnalerà al Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale il ritardato o il mancato adempimento delle obbligazioni relative all'attuazione del progetto di inserimento lavorativo contenuto nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.

ART. 16

PENALITA'

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede. Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato adempimento degli obblighi contrattuali**, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore

al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di emissione, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di conformità (Allegato 10)

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*").

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio/fornitura in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili

La casistica sottoindicata riporta, a titolo meramente esemplificativo alcuni casi in cui la Stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali, secondo la misura sopra indicata e secondo l'entità delle conseguenze prodotte dall'inadempimento:

– **Ritardo nella consegna.**

Decorso il termine concordato per l'inizio del servizio senza che la stessa abbia avuto luogo, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, potrà rifiutare il servizio e rifornirsi altrove, addebitando alla ditta l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

– **Carenze qualitative**

La penale sarà applicata per accertate carenze qualitative del servizio.

– **Ritardo ingiustificato nel pagamento delle retribuzioni ai lavoratori**

Per ritardi non giustificati nel pagamento delle retribuzioni dei lavoratori, con applicazione del massimo dell'1 per mille per giorno di ritardo nel caso di recidive.

– **Mancata segnalazione di variazione degli addetti**

Per mancata segnalazione al DEC delle variazioni relative agli addetti presenti nelle varie sedi.

ART. 17

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il **Direttore dell'esecuzione del contratto** può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

- 1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze **speciali** che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che **non siano prevedibili** al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: **a)** l'indicazione delle **ragioni** che hanno determinato l'interruzione del servizio; **b)** lo stato di avanzamento del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto; **c)** le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta; **d)** l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; **e)** l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

- 2) **La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, nel loro complesso, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.**

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo **strettamente necessario**. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale:

- 3) Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

PROROGA CONTRATTO SU ISTANZA DELL'ESECUTORE

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 30 gg. dal suo ricevimento.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

ART. 19 **ORDINAZIONE E PAGAMENTO**

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al precedente articolo;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del
- numero CIG
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

La fattura dovrà essere emessa con cadenza bimestrale entro e non oltre il bimestre successivo alla prestazione a cui si riferisce.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D. Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D. Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27

del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs.50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

In caso di subappalto si applica l'art. 105 comma 13 del dlgs. 50/2016.

ART. 20 **RECESSO**

Le Amministrazioni potranno recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi.

ART. 21 **OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO**

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, la Stazione appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

B) Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (Allegato 2).

Prima dell'avvio dell'esecuzione della fornitura, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 l'impresa si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'allegato 1 al presente capitolato. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia

di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato 1, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

ART. 22

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 23

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali. Come specificato al precedente art. 19 (vedi art. "ORDINAZIONE E PAGAMENTO"), l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 24

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

ART. 25

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Il Dirigente Servizio Archivi Musei e
Patrimonio Culturale
Stefano Benedetto

Il Responsabile del Procedimento
Stefano Benedetto